

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 27-1784

Definizione delle tariffe e ridefinizione del fabbisogno dei Centri Diurni Socio Riabilitativi sperimentali per minori. Modifiche alla D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. prevede che per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il Comune acquisisca, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di procedimenti edilizi, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. *“Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”*.

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, compete alla Regione determinare idonee procedure per la verifica di compatibilità di cui al precedente comma 3, nonché gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva.

La D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009, riguardo ai presupposti del convenzionamento del sistema sanitario pubblico con strutture socio-sanitarie per disabili e minori, stabilisce *“Il riconoscimento dell'idoneità delle singole strutture facenti parte della rete a fornire risposte efficaci ed efficienti in ordine alle prestazioni individuate e definite nei progetti assistenziali da parte delle competenti Unità valutative e della conseguente spesa stabilita nell'ambito dei criteri tariffari individuati attraverso la normativa regionale di riferimento”*.

Con D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010 sono state approvate le modalità, i termini e i criteri per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie, in attuazione del disposto di cui all'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Il Piano socio sanitario regionale 2012-2015, approvato con D.C.R. n. 167-14087 del 03/04/2012, prevede la definizione di nuovi standard organizzativo - gestionali per l'erogazione delle prestazioni diurne e residenziali per minori, anziani e disabili, con indicazione della tariffa a carico del SSN, del cittadino e/o degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali.

Relativamente all'area dei minori si è provveduto nel corso degli anni a definire i requisiti strutturali e gestionali con specifici provvedimenti amministrativi regionali secondo le varie tipologie di strutture destinate ad accogliere i minori stessi.

La D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012 *“Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.03.2004”*, ha individuato, quale nuova tipologia, il Centro Diurno Socio Riabilitativo (CDSR) sperimentale destinato ai minori con patologie psichiatriche e determinato, in fase di prima attivazione sperimentale, il fabbisogno a livello regionale.

La D.G.R. suddetta ha stabilito, inoltre, che:

- l'attivazione del CDSR è soggetta all'autorizzazione dell'ASL, previo parere della programmazione sanitaria regionale ai sensi dell'art. 8/ter e quater D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999 e norme regionali vigenti;

- l'autorizzazione al funzionamento sarà rilasciata dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente previa comunicazione alla Direzione Sanità;
- Nel rispetto degli adempimenti di legge inerenti l'obbligo scolastico, la frequenza al centro non si caratterizza come alternativa alla frequenza scolastica, ma si integra con essa, secondo i tempi e le modalità che sono definiti nel Progetto Educativo Individuale (PEI), predisposto con particolare attenzione alla flessibilità degli orari di accoglienza, per favorire tutte le occasioni di integrazione scolastica e sociale;
- le Direzioni regionali competenti, trascorso un triennio dall'approvazione della D.G.R. stessa, attraverso la verifica degli esiti delle sperimentazioni effettivamente avviate, valuteranno l'opportunità del superamento della fase sperimentale.

Con la D.G.R. sopra citata, inoltre, si è rinviato ad apposito provvedimento deliberativo la definizione e il riparto della tariffa a carico del SSN, del cittadino e/o degli enti gestori dei servizi socio assistenziali per quanto riguarda le prestazioni diurne e residenziali per minori dell'area socio sanitaria integrata.

Con la D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013 si sono approvati i Programmi Operativi 2013-2015 predisposti ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012.

In particolare con il Programma 7, Azione 7.1.2: Ricognizione e rimodulazione tariffe assistenza socio sanitaria, la Regione Piemonte ha assunto l'impegno di procedere, entro il triennio 2013-2015, alla Revisione dei modelli di organizzazione e gestione dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali, destinati ai minori, ai disabili e agli anziani, e alla conseguente revisione delle tariffe a carico del servizio sanitario regionale, al fine di assicurare il soddisfacimento dei bisogni, che si presentano mutati nelle loro componenti qualitative e quantitative, anche per effetto della necessità di riequilibrare l'offerta di prestazioni del SSN a favore di quelle territoriali, nonché per il riallineamento alle previsioni del D.P.C.M. 29/11/2001, in materia di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino.

Con la D.G.R. n. 55-7469 del 15.04.2014, modificata, per mero errore materiale, dalla D.G.R. n. 39-7630 del 21.05.2014, si sono definite le tariffe delle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie per minori anni 2014-2015, rinviando la definizione della tariffa di riferimento per il Centro Diurno Socio Riabilitativo ad avvenuta verifica della sperimentazione triennale avviata con la D.G.R. n. 25-5079/2012.

La Regione Piemonte ha espresso, con i provvedimenti sotto elencati, parere favorevole di verifica di compatibilità, ex art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., dei progetti inerenti la realizzazione di n. 3 Centri Diurni Socio Riabilitativi ed è in corso un ulteriore procedimento relativo alla medesima tipologia.

I Centri Diurni Socio Riabilitativi di cui sopra sono descritti nel seguente schema:

ASL	Ente	Comune	N. utenti	Provvedimento regionale	Provvedimento ASL (autorizzaz. al funzionamento)
TO5	Coop. Soc. Terra Mia ONLUS	Moncalieri (TO)	10	Determinazione n. 495 del 26/06/2013	
AL	Diocesi di Tortona Centro Paolo VI ONLUS	Casalnoceto (AL)	10	Determinazione n. 552 del 11/07/2013	Deliberazione n. 455 del 12/06/2014
TO1	Coop. Soc. Interactive	Torino	20	Determinazione n. 717 del 17/09/2013	
TO1	Coop. Soc. Santa Cristina	Torino	20		

Accertato che alla Direzione regionale competente non è pervenuta alcuna comunicazione, con riferimento ai Centri Diurni Socio Riabilitativi autorizzati con le Determinazioni n. 495 e n. 717, circa le sperimentazioni effettivamente avviate;

Accertato, altresì, che l'unica sperimentazione effettivamente avviata è quella relativa al Centro Diurno Socio Riabilitativo autorizzato con Determinazione n. 552, che è stato oggetto di una ricognizione volta ad individuare le voci di spesa che concorrono alla determinazione della tariffa applicata;

Rilevato che la Regione Piemonte ha l'obbligo, in attuazione del Piano di Operativo 2013-2015, di garantire la stabilità finanziaria, la revisione, la razionalizzazione e il risparmio della spesa sanitaria, evitando, con riferimento ai Centri Diurni Socio Riabilitativi, l'applicazione di tariffe discrezionali e disomogenee sul territorio regionale.

Dato atto che:

- o per le modalità di inserimento, il Piano Educativo Individuale (PEI) e l'organizzazione dei tempi di frequenza a cura delle strutture complesse di Neuropsichiatria Infantile (NPI), si rinvia a quanto previsto al punto 11.3 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 25-5079/2012;
- o nel caso di inserimento di minori in CDSR sul territorio di un'ASL diversa da quella di residenza del minore, la titolarità del pagamento della quota sanitaria rimane in capo all'ASL competente, in base alla residenza del minore, che ha disposto l'inserimento; la quota sociale è a carico dell'assistito/amministrazione comunale tramite l'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali;
- o la suddetta ASL, per quanto riguarda la presa in carico di tipo tecnico, adotta adeguate modalità di collaborazione con le figure cliniche dei servizi territoriali di pertinenza del Centro Diurno ospitante, sulla base del progetto individualizzato del minore, assicurando un monitoraggio costante dell'andamento del progetto ed individuando eventuali modalità di compensazione della spesa tra le due ASL.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- Definire in fase transitoria e fino al 31.12.2015 un Piano Tariffario omogeneo e differenziato per fasce di età, dettagliato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che assicuri la remunerazione dei costi, le cui voci sono indicate nell'allegato stesso, sostenuti per la

garanzia degli standard strutturali e gestionali introdotti dalla D.G.R. n. 25-5079/2012. La tariffa prevista per l'intera giornata (8 ore) è di € 100,58 mentre la tariffa prevista per la frequenza di 4 ore, calcolata in proporzione tenuto conto dell'impatto dei costi gestionali e organizzativi, che devono comunque essere previsti e sostenuti indipendentemente dalle ore di frequenza, è di € 60,00;

- Richiamare, con riferimento alla ripartizione tra quota sanitaria e quota sociale quanto disposto al punto 12 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 25-5079/2012 relativamente alle Comunità Riabilitative Psicosociali;
- Precisare che, sulla base del PEI, per i minori della fascia di età 10/16, per i quali, in determinati periodi non compresi nel calendario scolastico, è prevista la frequenza per l'intera giornata e per i minori della fascia di età 17/18, per i quali è prevista la frequenza di mezza giornata, si applicano le tariffe previste, rispettivamente, per le 8 e le 4 ore di frequenza del CDSR;
- Riavviare, considerata l'imminenza della scadenza dei termini previsti per la sperimentazione, l'analisi del fabbisogno stabilito con D.G.R. n. 25-5079/2012, allegato 1, punto 11.3, con conseguente sospensione dei procedimenti in corso per l'espressione della verifica di compatibilità ex art. 8/ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla realizzazione di nuovi CDSR, data la brevità dell'asso temporale di sperimentazione rimasto, subordinando alla verifica degli esiti delle sperimentazioni avviate l'aggiornamento del relativo fabbisogno;
- Prevedere, con riferimento ai CDSR autorizzati con le Determinazioni n. 495 e n. 717 e tenuto conto dell'imminenza della scadenza dei termini di cui al punto precedente, il termine di 30 gg., dalla data di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati, entro il quale la Direzione Sanità – Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali deve ricevere gli estremi del provvedimento dell'A.S.L. di autorizzazione al funzionamento, pena la decadenza del parere regionale espresso con le Determinazioni suddette;
- Integrare l'allegato A della D.G.R. n. 25-12129 del 14.12.2009 e s.m.i., prevedendo tra le strutture accreditabili anche il CDSR e applicando, ai fini dell'accreditamento, le procedure contenute nella D.G.R. stessa;
- Specificare che è competenza dell'ASL sul cui territorio è ubicato il CDSR, tramite la propria Commissione di Vigilanza, la verifica circa il possesso dei requisiti gestionali e strutturali introdotti dalla D.G.R. n. 25-5079/2012.

Tutto ciò premesso;

visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

visto il D.M. 29 novembre 2001;

vista la L.R. n. 23 del 23/07/2008;

vista la D.G.R. n. 25-12129 del 14/09/2009;

vista la D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010;

vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012;

vista la D.G.R. n. 25-6992 del 30/12/2013;

vista la D.G.R. n. 55-7469 del 15/04/2014;

vista la D.G.R. n. 39-7630 del 21/05/2014;

visto il Piano socio sanitario regionale 2012-2015;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

per le motivazioni in premessa illustrate

delibera

- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, l'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce, in fase transitoria, i valori tariffari di riferimento, differenziati per fasce di età e sostenuti per la garanzia degli standard strutturali e gestionali introdotti dalla D.G.R. n. 25-5079/2012, del Centro Diurno Socio Riabilitativo sperimentale per minori e riporta, oltre l'indicazione delle voci di spesa che compongono la tariffa, anche la ripartizione tra quota sanitaria e quota sociale a carico dell'assistito/amministrazione comunale tramite l'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali secondo quanto disposto al punto 12 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 25-5079/2012 relativamente alle Comunità Riabilitative Psicosociali;
- di stabilire che:
 - le tariffe di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono da intendersi al netto dell'IVA ed entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data di approvazione della presente deliberazione e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2015;
 - le tariffe sono applicate quali valori tariffari di riferimento su tutto il territorio regionale per gli inserimenti nei Centri Diurni Socio Riabilitativi autorizzati ai sensi della normativa in vigore;
- di integrare la D.G.R. n. 25-5079/2012, allegato 1, punto 11.3, come di seguito specificato:
 - è possibile, sulla base del Progetto Educativo Individuale (PEI), per i minori della fascia di età 10/16, per i quali, in determinati periodi non compresi nel calendario scolastico, è prevista la frequenza per l'intera giornata e per i minori della fascia di età 17/18, per i quali è prevista la frequenza di mezza giornata, applicare le tariffe previste, rispettivamente, per le 8 e le 4 ore di frequenza del CDSR;
 - nel caso di inserimento di minori in CDSR sul territorio di un'ASL diversa da quella di residenza del minore, la titolarità del pagamento della quota a carico del SSR rimane in capo all'ASL competente, in base alla residenza del minore, che ha disposto l'inserimento;
 - la suddetta ASL, per quanto riguarda la presa in carico di tipo tecnico, adotta adeguate modalità di collaborazione con le figure cliniche dei servizi territoriali di pertinenza del Centro Diurno ospitante, sulla base del progetto individualizzato del minore, assicurando un monitoraggio costante dell'andamento del progetto ed individuando eventuali modalità di compensazione della spesa tra le due ASL;
 - si applicano, con riferimento all'accreditamento, le procedure contenute nella D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 e s.m.i. e si integra, pertanto, l'allegato A della D.G.R. stessa prevedendo tra le strutture accreditabili anche il CDSR;

- la verifica circa il possesso dei requisiti gestionali e strutturali introdotti dalla D.G.R. n. 25-5079/2012 è competenza dell'ASL sul cui territorio è ubicato il CDSR, tramite la propria Commissione di Vigilanza;

-di rinviare, per ciò che attiene le modalità di inserimento, il Piano Educativo Individuale (PEI) e l'organizzazione dei tempi di frequenza a cura delle strutture complesse di Neuropsichiatria Infantile (NPI), a quanto previsto al punto 11.3 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 25-5079/2012;

- di riavviare, considerata l'imminenza della scadenza dei termini previsti per la sperimentazione, l'analisi del fabbisogno stabilito con D.G.R. n. 25-5079/2012, allegato 1, punto 11.3, con conseguente sospensione dei procedimenti in corso per l'espressione della verifica di compatibilità ex art. 8/ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla realizzazione di nuovi CDSR, data la brevità dell'asso temporale di sperimentazione rimasto, subordinando alla verifica degli esiti delle sperimentazioni avviate l'aggiornamento del relativo fabbisogno;

- di prevedere, con riferimento ai CDSR autorizzati con le Determinazioni n. 495 e n. 717 e tenuto conto dell'imminenza della scadenza dei termini di cui al punto precedente, che alla Direzione Sanità – Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, debbano pervenire, entro e non oltre 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati, gli estremi del provvedimento dell'A.S.L. di autorizzazione al funzionamento, pena la decadenza del parere stesso;

- di dare mandato alle Direzioni regionali competenti, trascorso il triennio dall'approvazione della D.G.R. n. 25-5079/2012, attraverso la verifica degli esiti delle sperimentazioni effettivamente avviate, di valutare l'opportunità del superamento della fase sperimentale, con l'eventuale revisione dei requisiti stabiliti con la D.G.R. stessa, eventuale ridefinizione del fabbisogno regionale ed individuazione del Piano tariffario ordinario.

- di dare atto che la spesa sanitaria derivante dal presente provvedimento trova copertura nell'ambito dell'assegnazione ordinaria di parte corrente alle Aziende Sanitarie Regionali.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato 1

Voci di spesa che concorrono alla determinazione della tariffa giornaliera		
SPESE	Totale delle spese Euro	Incidenza percentuale sul totale delle spese
Spese personale	65,90	66%
Retribuzione ed oneri fiscali e previdenziali come da normativa vigente e CCNL di riferimento		
Spese di gestione	23,40	23%
Utenze (energia elettrica, riscaldamento, telefono, gas)		
Ammortamenti		
Imposte e tasse		
Oneri finanziari/straordinari		
Assicurazioni/formazione		
Altri costi	11,28	11%
Amministrazione		
Materiale per igiene/attività riabilitative		
Totale	100,58	100%

Modello Tariffario CDSR per minori (10 posti) DGR n. 25-5079 del 18.12.2012					
FASCE ETA'	TARIFFA	Di cui a carico del SSR (%)	Di cui a carico del sogg. Gestore dei servizi soc. (%)	Di cui a carico del SSR	Di cui a carico del sogg. Gestore dei servizi soc.
Minori 17/18 8 ore	€ 100,58	70%	30%	€ 70,41	€ 30,17
Minori 10/16* 4 ore	€ 60,00	70%	30%	€ 42,00	€ 18,00

*Minori in obbligo scolastico